CONFINDUSTRIA
Benevento

REGOLAMENTO

COMITATO PROVINCIALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA

TITOLO I

Art. 1) - Costituzione

E' costituito nell'ambito di Confindustria Benevento il Comitato Piccola Industria, costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 20 dipendenti, con lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne lo sviluppo in armonia con quello economico e sociale del Paese.

Organi del Comitato sono l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

Art 2) - Scopi

Il Comitato, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, svolge le seguenti attività, in linea con gli indirizzi generali di Sistema a livello territoriale, regionale e nazionale:

a) partecipa con le proprie rappresentanze alla formazione ed alla gestione della politica generale della Confindustria a tutti i livelli;

b) esamina i problemi delle imprese di minori dimensioni, con apposita delega sugli argomenti maggiormente affrontati dalla PI, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;

c) elabora idonee proposte per tali problemi e ne promuove la pratica realizzazione;

d) programma ed attua iniziative dirette ad un costante collegamento con le istituzioni al fine di focalizzare l'attenzione sui problemi, gli obiettivi ed il ruolo delle imprese di minori dimensioni;

e) interviene con propri rappresentanti, in Italia ed all'estero, alle manifestazioni ed alle iniziative che rivestono interesse per le imprese di minori dimensioni;

f) favorisce il contatto e la conoscenza tra le aziende iscritte e promuove collaborazioni tra le Associazioni Territoriali;

g) trasferisce, a livello locale, i risultati dell'attività regionale e viceversa;

h) svolge le attività eventualmente delegate dal Presidente di Confindustria Benevento.

TITOLO II

Art.3) - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le imprese iscritte a Confindustria Benevento con non più di 20 dipendenti, che hanno diritto di intervento e voto solo se in regola con il versamento dei contributi associativi dovuti nell'esercizio precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e ha i seguenti compiti:

a) elegge il Presidente;
b) determina le linee programmatiche;
c) elegge i componenti del Consiglio, proposti dal Presidente;
d) decide l'eventuale scioglimento del Consiglio e contestuale decadenza del Presidente;
e) approva il regolamento del Comitato.

Art. 4) - Funzionamento

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera, trasmessa per posta elettronica con conferma di lettura, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni volta che l'Assemblea lo ritenga o su iniziativa di almeno un quinto degli aventi diritto al voto che ne faccia richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti da trattare.

E' ammessa la facoltà di delega, ma questa deve essere in forma scritta ed ogni partecipante all'Assemblea non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita con almeno il 20% dei voti esercitabili ossia in regola con il versamento dei contributi associativi; nessun quorum è richiesto trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche regolamentari e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Le decisioni vengono prese a maggioranza, non tenendosi conto degli astenuti, delle schede bianche e di quelle nulle. Esse vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

La votazione è disposta dal Presidente per appello nominale, per alzata e seduta, per alzata di mano, salvo che, in seguito a proposta, l'Assemblea disponga diversamente.

Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.

In caso di parità di voti, nelle votazioni per appello nominale, per alzata e seduta, per alzata di mano, verrà approvata la proposta recante l'adesione del Presidente; in quelle segrete,

la votazione deve ritenersi nulla e potrà essere ripetuta una sola volta.

Ciascuna azienda esprime un solo voto.

Art. 5) - Consiglio: Composizione e Compiti

Il Consiglio del Comitato PI è composto dal Presidente e da un minimo di cinque a un massimo di sette membri eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea.

Il Past President è componente di diritto del Consiglio.

Partecipano alle riunioni del Direttivo in qualità di invitati senza diritto di voto, i Rappresentanti P.I. nominati in seno al Consiglio Generale di Confindustria Benevento e negli Organi P.I. regionali o nazionali.

I Componenti del Consiglio del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere eletti per un altro mandato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera, trasmessa per posta elettronica, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte l'anno e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

a) **nomina,** su proposta del Presidente, un Vicepresidente;
b) **nomina** su proposta del Presidente, i delegati in rappresentanza del Comitato nel Comitato Regionale della Piccola Industria Campania ed i propri rappresentanti nel Consiglio Generale di Confindustria Benevento ed in qualunque organismo venga richiesto;
c) **decide** la costituzione di eventuali commissioni di studio o gruppi di lavoro;
d) **decide** sulle esclusioni dal Comitato stesso;
e) **svolge,** secondo quanto disposto all'articolo 2, le attività ed i compiti attribuiti.

Art. 6) - Dimissioni e decadenza

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea per eleggere un nuovo membro da lui proposto.

I componenti del Consiglio PI che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica a seguito di delibera del Consiglio.

La cessazione della qualità di componente del Consiglio comporta l'automatica decadenza dalla qualità di componente degli altri organi confederali, qualora le nomine in tali organi siano state effettuate su designazione del Consiglio.

I componenti cessati restano in carica fino al momento in cui sono nominati i loro sostituti.

Art. 7) - Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico di Confindustria.

Il candidato alla Presidenza ed i delegati nel Consiglio Centrale PI devono rispettare il requisito del doppio inquadramento.

I componenti del Comitato devono essere titolari, amministratori delegati o procuratori o legali rappresentanti, o comunque delegati dell'Impresa che abbiano funzioni decisionali nella gestione.

Art. 8) – Presidente

L'Assemblea elegge il Presidente tra i suoi componenti che hanno avanzato formale candidatura alla carica mediante deposito presso la segreteria del proprio programma di mandato entro i 20 giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea elettiva.

Il Presidente, di diritto, diventa anche Vicepresidente di Confindustria Benevento.

Il Presidente:

a) propone all'Assemblea l'elezione dei componenti il Consiglio;
b) propone al Consiglio la nomina di un Vicepresidente;
c) propone al Consiglio la nomina di delegati e rappresentanti;
d) convoca e presiede il Consiglio;
e) rappresenta il Comitato a tutti i livelli e in ogni sede, ma per specifiche rappresentanze, può delegare altri membri del Comitato;
f) propone iniziative in linea con gli scopi del Comitato e le deleghe assegnategli.

Al Presidente non è ammessa delega di rappresentanza alle riunioni del Consiglio, salvo in casi eccezionali in cui può delegare il Vicepresidente.

Il Presidente può invitare di volta in volta, anche su segnalazione di membri del Consiglio, componenti in qualità di invitati alle riunioni del Consiglio, non aventi diritto al voto, scelti nell'ambito dell'Associazione.

Inoltre, ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio persone esperte nelle materie all'ordine del giorno.

Art. 9) – Elezioni del Presidente

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea v alidamente costituita.

Il Presidente rimane in carica quattro anni e non può essere più rieletto.

La durata della carica (quattro anni) non può essere prorogata salvo quanto previsto nel comma successivo.

Eventuale proroga per un periodo di circa sei mesi dovrà avere carattere di eccezionalità concessa quando il Consiglio lo ritenga necessario per il completamento delle attività in corso.

Tale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno 2/3 del Consiglio.

Art.10) - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, o in caso di dimissioni, sino alla prima assemblea da convocare entro il termine di 90 giorni dalle dimissioni.

La carica di Vicepresidente scade unitamente al Presidente in carica o nel momento in cui cessi di essere membro del Consiglio, se precedente alla scadenza del Presidente.

Art. 11) - Segreteria

Nell'ambito degli uffici dell'Associazione è costituita una apposita Segreteria del Comitato per la Piccola Industria per l'assistenza del medesimo.

Il segretario assiste alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, salvo diversa indicazione del Consiglio o del Presidente.

TITOLO III

Art. 12) - Regolamento

Il Consiglio può proporre all'Assemblea modifiche al presente regolamento, che delibera con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Tali modifiche verranno presentate al Consiglio Generale dell'Associazione per l'approvazione.

Art. 13) - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione dapprima le norme dello Statuto di Confindustria Benevento, il relativo Regolamento di attuazione, il Regolamento Nazionale P.I., nonché della normativa generale confindustriale.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento, è deferita al Collegio dei Probiviri di Confindustria Benevento.

Art. 14) Norme Transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio Generale di Confindustria Benevento.

Ai fini del periodo di permanenza nella carica, i componenti il Consiglio e il Presidente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica fino alla scadenza del quadriennio decorrente dalla loro elezione.

Approvato dal Consiglio Direttivo PI il 29 gennaio 2018

Approvato dall'Assemblea PI l'11 giugno 2018

Approvato dal Consiglio Generale l'11 giugno 2018

Variazione approvata in Assemblea PI 11 gennaio 2021